

CAMERA DEI DEPUTATI N. 350

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei Deputati **BUCCIARELLI DUCCI, BERLOFFA e SABATINI**

Presentata l'8 ottobre 1958

Riduzione del limite di età pensionabile per i lavoratori delle miniere

ONOREVOLI COLLEGHI! — Le condizioni di ambiente nelle quali si svolge il lavoro dei minatori, già di per sé logorante, portano ad una debilitazione dell'organismo notevolmente più grave e più rapida rispetto alla grande generalità delle altre attività lavorative.

Se, pertanto, il lavoro delle miniere si protrae oltre un certo limite di età, esso finisce col compromettere l'integrità fisica del lavoratore, portandolo alle soglie della pensione, non più in condizioni di godere del riposo meritato o addirittura stroncandone l'esistenza prima ancora del raggiungimento dell'età pensionabile.

Sono ben note agli onorevoli colleghi le nefaste conseguenze dell'assorbimento nei tessuti delle particelle di silicio e di altri minerali presenti in determinati tipi di rocce.

Ad evitare ciò non vi è altro mezzo, oltre ad una congrua riduzione dell'orario di lavoro che consenta un più sano regime igienico e ponga l'organismo in condizioni di

maggior resistenza, che quello di anticipare il limite di età pensionabile per i minatori, rispetto alle altre categorie di lavoratori.

Con la presente proposta si chiede alla Camera di voler approvare l'abbassamento di tale limite del sessantesimo al cinquantacinquesimo anno di età.

Da ciò consegue una revisione del numero e dell'ammontare complessivo dei contributi assicurativi.

Trattandosi di conteggi che presuppongono la conoscenza di tutti i dati relativi al fondo previdenziale per la corresponsione delle pensioni, abbiamo ritenuto, con l'articolo 2 della proposta, di delegare il Governo ad apportare le necessarie variazioni. A meno che il Governo stesso non possa fornire, nel corso stesso dell'esame della proposta, i dati indispensabili.

Onorevoli colleghi! Certi del fondamento umano e sociale della proposta, confidiamo nella vostra approvazione.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

In deroga a quanto disposto dall'articolo 9, n. 1^o), del regio decreto legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito nella legge 6 luglio

1939, n. 1272, i lavoratori delle miniere assicurati hanno diritto alla pensione al compimento del cinquantacinquesimo anno di età.

ART. 2.

Il Governo è delegato ad apportare le necessarie modificazioni nel numero e nell'ammontare dei contributi, in modo che non risulti decurtato l'ammontare della pensione, rispetto a quello di cui i lavoratori attualmente fruiscono.